

## AVVISO

### INTEGRAZIONE IN TARIC MISURE DI CONTROLLO SUI PRODOTTI FITOSANITARI

Roma, 20 giugno 2023. A far data dal 3 luglio 2023 entreranno in vigore delle nuove misure automatizzate di controllo sui prodotti fitosanitari, ai sensi del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.24 e del Decreto del Ministero della Salute 30 novembre 2021, in applicazione della normativa unionale.

I prodotti fitosanitari sono quelli individuati dalla voce doganale 3808 “***Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide***”.

Ai fini della corretta registrazione della dichiarazione doganale, l’operatore deve indicare, sotto la sua responsabilità, uno dei certificati indicati nella seguente tabella. In mancanza la dichiarazione verrà rifiutata.

<b>Codice certificato</b>	<b>Descrizione del certificato</b>	<b>Osservazioni</b>
05CC	<p><i>Numero di registrazione dell’autorizzazione di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari rilasciata dal Ministero della Salute (Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 e DM Salute 30/11/2021) - Cfr. link <a href="http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet">http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet</a></i></p> <p><b>L’importazione è consentita dopo il controllo e la dichiarazione è registrata</b></p>	<p>L’operatore economico deve indicare il numero di registrazione dell’autorizzazione.</p> <p>L’Ufficio doganale deve controllare se l’autorizzazione è esistente consultando il link del Ministero della Salute</p>
42YY	<p><i>Prodotti non soggetti alla disciplina dei prodotti fitosanitari (Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 e DM Salute 30/11/2021)</i></p> <p><b>L’importazione è consentita dopo il controllo e la dichiarazione è registrata</b></p>	<p>Si tratta di un’autocertificazione dell’operatore sotto la sua responsabilità</p>
43YY	<p><i>Prodotti/campioni destinati alla ricerca</i></p> <p><b>L’importazione è consentita dopo il controllo e la dichiarazione è registrata</b></p>	<p>Si tratta di un’autocertificazione dell’operatore sotto la sua responsabilità</p>

51YY	<i>Prodotti non autorizzati in Italia, destinati ad altro Stato europeo o Paese Terzo [art. 28 comma 1 punto c) e d) Reg. 1107/2009]</i> <b>L'importazione è consentita dopo il controllo e la dichiarazione è registrata</b>	Si tratta di un'autocertificazione dell'operatore sotto la sua responsabilità dell'operatore sotto la sua responsabilità
------	--	--

Si precisa che, in base all'Accordo di libero scambio tra UE e Svizzera, le merci provenienti dalla Svizzera sono escluse dai controlli fitosanitari.

Per maggiori informazioni si fa rinvio, oltre al Ministero della Salute, Autorità competente in materia<sup>1</sup>, alla consultazione della banca dati TARIC, Settore misure nazionali, nel sito ADM, adeguatamente aggiornata.

---

<sup>1</sup> Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione prodotti fitosanitari, viale Giorgio Ribotta, 5- 00144 Roma